
Informazioni relative alla costruzione di impianti viticoli

1. Principio

L'impianto di un vigneto (nuovo e ampliamento, nonché ricostituzione ma limitatamente per quest'ultima ai casi in cui si sostituisce la struttura dell'impianto e non solo i ceppi*) necessita di una licenza edilizia sulla base:

- delle norme edilizie (licenza edilizia)
- della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) e la relativa ordinanza
- di una verifica dell'idoneità del fondo alla coltivazione della vite (per la produzione commerciale di vino – Ordinanza sul vino).

*Le ricostituzioni di vigneti soggetti all'iscrizione nel catasto viticolo, intese come sostituzioni parziali o totali di ceppi esistenti o il loro sovrainnesto (senza modifica all'impianto), sono notificate nei modi e nei termini annuali definiti dalla Sezione.

Ammissione alla produzione commerciale di vino:

L'uva prodotta sui vigneti di superficie inferiore ai 400 m² autorizzati unicamente per l'uso familiare, può essere destinata alla produzione di vino commerciale solo previa autorizzazione della Sezione dell'agricoltura sulla base dei disposti concernenti l'idoneità alla viticoltura del fondo.

2. Documenti necessari per l'inoltro della domanda di costruzione

2.1. Per tutte le domande di costruzione di vigneti in qualsiasi zona

La richiesta per l'autorizzazione di un nuovo impianto, ampliamento e ricostituzione di vigneti deve essere presentata con la seguente documentazione:

- Formulario ufficiale di domanda di costruzione, scaricabile cliccando [qui](#);
- Generalità dell'istante(i) (cognome, nome e ragione sociale e indirizzo);
- Generalità del(i) proprietario(i) del fondo(i) (cognome, nome e ragione sociale e indirizzo);
- Descrizione e coordinate del fondo (estratto del registro fondiario) con piano di localizzazione (estratto mappa 1:25'000);
- "Formulario complemento d'informazione per costruzioni agricole" scaricabile al sito www.ti.ch/edilizia
- Planimetria dell'area che s'intende vitare con indicazione dei confini del vigneto, l'orientamento dei filari e la superficie vitata in metri quadrati (m²);
- Sezioni nel caso in cui si necessitano dei terrazzamenti
- Indicazione del sistema di allevamento;
- Indicazione del numero totale previsto di ceppi per varietà;
- Indicazione sull'utilizzo previsto dell'uva per varietà;
- Se l'istante non è il proprietario allegare il contratto d'affitto (minimo 15 anni)

2.2. Vigneti in zona SAC (superficie agricola per l'avvicendamento delle colture)

A) Documenti supplementari

- L'indicazione del metodo di coltivazione scelto: Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) o Produzione biologica;
- Per le aziende già iscritte ai contributi dei pagamenti diretti è necessaria una copia del certificato rilasciato dall'ente di controllo che garantisca il rispetto delle direttive PER (OPD) o biologiche (OBio);
- Perizia pedologica redatta da un pedologo riconosciuto dalla Società Svizzera di Pedologia¹ o da un esperto di suoli approvato dall'Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo (descrizione pedologica del terreno e descrizione delle condizioni idrologiche).

Attenzione: la perizia pedologica può essere inviata in un secondo momento, dopo l'accertamento della conformità alla zona agricola secondo la Legge sulla pianificazione del territorio (LPT) e l'Ordinanza sul vino (Ovino) tramite richiesta atti da parte della SPAAS.

B) Informazioni importanti

1) Iscrizione a registro fondiario

A seguito della sentenza del Tribunale federale 1C_70/2007 del 23 ottobre 2008 e la Guida 2006 inerente alle SAC del DATEC devono essere rispettate le condizioni poste dalla giurisprudenza e dalla citata guida affinché la superficie possa continuare ad essere computata nel contingente SAC.

A questo proposito il rilascio della licenza edilizia per gli impianti viticoli in zona SAC dovrà essere vincolato all'iscrizione a registro fondiario in base all'articolo 44 dell'Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT), della seguente menzione:

- "L'autorità, in caso di necessità, può intimare al proprietario (rispettivamente al gestore del fondo) il ripristino del fondo alla funzione prevista di superficie agricola per l'avvicendamento delle colture (SAC) , entro un anno. Le spese sono a carico del proprietario."

2) Protezione fitosanitaria

Per poter garantire la fertilità de suolo a lungo termine l'utilizzo di prodotti fitosanitari rameici o contenenti rame è proibito.

¹ Lista disponibile all'indirizzo www.soil.ch/cms/fileadmin/Medien/BBB/spsc_liste.pdf

3. Informazioni specifiche per la redazione della perizia pedologica (UGRAS)

Secondo il rapporto "Piano settoriale «Superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) - Guida 2006»" (USTE, 2006), *"le SAC su cui devono venir realizzati nuovi impianti di vigneti possono continuare ad essere computate nelle SAC se la loro gestione non comporta alcun deterioramento del suolo (in particolare dovuto a metalli). In caso di necessità devono poter essere riutilizzate come SAC entro un anno"*.

L'impianto di un nuovo vigneto in zona SAC può essere pertanto autorizzato solo se il proprietario è in grado di fornire in ogni momento garanzie concrete di:

1. non deteriorare la fertilità a lungo termine del suolo; in ogni momento e in tutta la superficie coperta dal suolo dovranno essere rispettati i limiti indicativi dell'Ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo);
2. poter restituire entro un anno la superficie facente parte della zona SAC nel rispetto della fertilità a lungo termine del suolo.

Perizia pedologica

Per ottemperare a queste condizioni e formulare un preavviso con cognizione di causa è necessario conoscere lo stato iniziale e il tipo di gestione prevista del vigneto. La domanda di costruzione dovrà dunque essere completata con una perizia pedologica che tratti quanto richiesto sotto. E consigliabile far capo a un pedologo riconosciuto dalla Società Svizzera di Pedologia² o a un esperto di suoli approvato dall'Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo.

• Stato iniziale

La perizia dovrà fornire una **descrizione iniziale pedologica** generale dei suoli interessati, valida anche a futura memoria. Come requisito minimo si richiedono:

- i risultati delle analisi chimiche (**tenori totali e solubili dei metalli pesanti** quali rame, cadmio, zinco e piombo), eseguite da un laboratorio certificato dall'Ufficio federale dell'ambiente³ su campioni prelevati secondo il manuale UFAFP 2003⁴;
- i risultati delle analisi sulla qualità del terreno: **pH, percentuale di materia organica, granulometria e capacità di scambio cationico**;
- le **coordinate** esatte dei punti in cui verranno effettuati i prelievi di suolo (un campione per ogni ettaro di terreno). Si raccomanda di conservare i campioni di terra come prova a futura memoria.

Si rende attenti che, dopo 5 anni di gestione di un vigneto in zona SAC, sarà necessario eseguire nuovamente le analisi chimiche per verificare che la qualità del suolo non sia deteriorata.

• Gestione

La perizia dovrà fornire il **piano di trattamento di massima** previsto per la gestione dell'impianto come prova a futura memoria. In particolare si richiede:

² [Elenco degli specialisti SSP della protezione del suolo sui cantieri](#)

³ [Elenco pubblico dei laboratori 2016 – Analisi delle sostanze nocive nei suoli](#)

⁴ [Prelievo e trattamento preliminare dei campioni per l'analisi del tenore di sostanze nocive nel suolo – UFAM, 2003](#)

-
- l'**elenco dei fitosanitari** (erbicidi, fungicidi, insetticidi, acaricidi, diserbanti) e dei **concimi** previsti per la gestione dell'impianto, il **nome commerciale** di tali prodotti, la **tempistica**, la quantità e l'eventuale **rotazione** di applicazione.

Su richiesta, la documentazione relativa ai trattamenti effettuati annualmente dovrà essere messa a disposizione dell'Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo (UGRAS). I prodotti scelti per il trattamento sono vincolati negli anni e saranno decisivi per l'esito del preavviso. Qualsiasi cambiamento nella gestione dovrà essere preventivamente notificato all'UGRAS per approvazione.

Rendiamo attenti sul divieto di modificare la morfologia del terreno (terrazzamenti,...) tramite la lavorazione agricola. Nel caso dovesse rendersi assolutamente necessario, si dovrà garantire che la riconversione secondo i criteri di zona SAC per la campicoltura avvenga entro un anno.

Persona di riferimento: Valentina Togni (091 814 29 01) e Simona Pancera (091 814 29 05)